

LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI NELLE AREE PROTETTE

Il tema dell'energia riveste un ruolo sempre più centrale nel dibattito ambientale e, in tale ambito, lo sviluppo delle fonti rinnovabili sta diventando sempre più strategico in relazione al fabbisogno energetico mondiale crescente, alla riduzione della disponibilità delle fonti fossili, al riscaldamento globale dovuto alle emissioni di “gas serra” e ai rischi legati al nucleare. Il protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel 2005, fissa gli obiettivi di riduzione dei “gas serra” entro il 2012, rispetto ai livelli del 1990, mentre il pacchetto “clima-energia”, approvato nel 2008 dal Parlamento Europeo, prevede per l'UE, entro il 2020, una riduzione del 20% delle emissioni di “gas serra” e di portare al 20% il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Bisogna però tenere conto che anche ogni forma di sfruttamento di energia rinnovabile o “pulita” comporta un impatto ambientale che può essere più o meno accentuato non solo in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti ma anche, e talvolta soprattutto, alle caratteristiche ambientali del sito interessato.

Caratteristica delle fonti energetiche rinnovabili sono la disponibilità a bassa “concentrazione” (Solare, Eolico, Biomasse) e, spesso, la loro maggiore disponibilità in aree ancora scarsamente sfruttate e antropizzate (Idroelettrico, Biomasse, Eolico). Ciò ha due importanti implicazioni e cioè, da un lato la necessità di utilizzare vaste superfici di territorio, dall'altro il crescente interesse per lo sfruttamento di tali fonti anche nelle aree naturali e protette. A ciò si aggiungono gli incentivi economici per le energie rinnovabili, che in Italia sono stati finora molto elevati, e i vantaggi derivanti da minori costi e conflitti per la realizzazione di impianti nei piccoli comuni e nelle aree vincolate (quindi non edificabili). Un'attenta e approfondita analisi e valutazione dei possibili impatti, e delle possibili misure di mitigazione e compensazione, rappresenta il presupposto imprescindibile per poter garantire la compatibilità ambientale degli impianti. C'è però da considerare che gli interessi economici in gioco e le crescenti difficoltà economiche dei piccoli Comuni, inducono non di rado a relegare in secondo piano le finalità primarie di conservazione delle aree naturali protette.

Lo sviluppo delle rinnovabili pone quindi delle nuove e complesse problematiche per le Aree protette, che non sempre le vigenti norme, talvolta poco chiare e spesso eterogenee a livello regionale, aiutano a risolvere. In questo quadro, non va innanzitutto dimenticato che il perseguimento degli obiettivi di produzione di energia rinnovabile deve avvenire in armonia con gli altri obiettivi di salvaguardia ambientale e delle biodiversità, anch'essi internazionali, tra cui quelli stabiliti nelle direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” e nella Convenzione europea del paesaggio, che le aree protette sono prioritariamente

chiamate a perseguire. Obiettivi che la Legge Quadro sulle aree protette, n. 394/1991 e s.m.i., interpreta con efficacia rappresentando tuttora, anche per un tema nuovo come le energie rinnovabili, il principale riferimento normativo per le aree protette. E' quindi in riferimento soprattutto a tale legge, e in particolare agli artt. 1 (finalità e ambito della legge), 7 (misure di incentivazione), 11 (regolamento del Parco) e 12 (piano per il Parco), che possono essere individuati criteri generali per lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree protette, coerentemente con le loro finalità di conservazione. Relativamente al Piano per il Parco, è evidente come tale strumento, nell'ambito delle valutazioni e del nulla osta, debba rappresentare il riferimento tecnico principale anche qualora, come ancora avviene nella maggior parte dei casi, non abbia concluso l'iter di approvazione. In aggiunta, in assenza anche di una proposta validata almeno licenziata dall'Ente gestore di Piano e Regolamento, può essere assai utile indirizzare il rilascio del nulla-osta con una serie di criteri di indirizzo. Deve essere infine considerato che la tutela dei valori delle aree protette non può arrestarsi ai loro confini e che, proprio a tal fine, l'art 32 prevede l'istituzione delle aree contigue; da qui la necessità, anche in assenza delle aree contigue, di promuovere forme d'intesa tra aree protette, Regioni ed enti locali, atte a copianificare lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree limitrofe (come per altri grandi impianti o infrastrutture) nel rispetto del sistema ecologico e paesaggistico delle stesse aree protette.

D'altra parte, non si può non rilevare come un approccio economico corrente, classico, continui a non tener conto del valore della perdita nel tempo del capitale naturale. Anche nel caso delle energie rinnovabili, su cui le aree protette non possono nel principio non essere favorevoli, bisogna sgombrare il campo da un equivoco. L'economia classica si basa sul concetto di crescita, di sviluppo quale rimedio prioritario. Aumentare la produzione per migliorare la qualità della vita. In realtà questa concezione consegue ad una sempre maggiore necessità di energia per i cicli produttivi, a cui le energie rinnovabili concorrono *in aggiunta* e non *in sostituzione*. Crediamo che altre impostazioni siano più conformi alla salvaguardia del Pianeta e della stessa vita. Considerato che una crescita illimitata è un concetto che non può avere attuazione nel mondo reale, e che la qualità della vita non è necessariamente legata al PIL, la "*decrescita serena*" di Serge Latouche e i principi della *bioeconomia* di Nicholas Georgescu-Roegen possono, ad esempio, rappresentare validi modelli di economia che tenga conto della limitatezza delle risorse naturali. Modelli di cui le aree protette, in virtù della loro missione, dovrebbero tenere conto. In tal senso, nelle aree protette gli incentivi economici, tra cui i certificati verdi, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile di medie e grandi dimensioni, *dovrebbero essere sostituiti da incentivi per interventi sul risparmio, l'autoproduzione energetica, la mobilità alternativa e la tutela delle foreste, che giocano un ruolo insostituibile nell'assorbimento della CO₂*. Nella difficile lotta per contrastare il riscaldamento locale, quindi, le aree protette potrebbero contribuire innanzitutto con il loro comportamento quotidiano e la diffusione di buone pratiche, la riduzione del consumo di energia e l'eliminazione degli sprechi. Esse devono diffondere il concetto prioritario che risparmiare energia si può, e si deve.

Sulla base di queste premesse e principi è possibile fissare i seguenti *criteri generali*, che dovrebbero rappresentare i capisaldi per un corretto approccio nella valutazione di progetti per la produzione delle energie rinnovabili nelle aree protette:

1. le aree naturali protette sono territori speciali, in cui è prevalente l'interesse della conservazione e della valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e dei valori culturali, secondo convenzioni internazionali, direttive comunitarie e i dettami della legge quadro 394/91 e ss.mm.ii;

2. nella lotta ai cambiamenti climatici, nelle aree naturali protette sono prioritariamente favoriti interventi per il risparmio energetico diffuso, le tecniche per ridurre i consumi energetici dei fabbricati, l'uso della bioedilizia e di materiali in genere a basso impatto di costruzione e smaltimento a fine vita, la filiera corta per ridurre i costi ambientali dei trasporti, la mobilità alternativa a bassi impatti e i trasporti collettivi, e la diffusione di stili di vita improntati alla sobrietà nei consumi;
3. sono altresì favoriti interventi per l'uso delle energie rinnovabili, compatibilmente con le finalità di conservazione, soprattutto mediante piccoli impianti integrati e per autoproduzione;
4. pur tenendo conto delle diverse realtà e contesti delle singole aree protette, gli impianti di produzione per la messa in rete dell'energia sono attentamente valutati, escludendo in particolare le aree sottoposte a maggiore tutela; in particolare, con riferimento al Piano per il Parco, nelle zone A e B sono ritenuti compatibili solo piccoli impianti integrati a strutture già esistenti (rifugi, fabbricati isolati, impianti a fune, ecc.), mentre nella zona C può essere valutata anche la realizzazione di piccoli impianti a terra per prevalente autoproduzione (max 20 Kw), qualora non integrabili a strutture esistenti. Nelle zone D prevale comunque la tutela della qualità paesaggistica e la riduzione del consumo di suolo;
5. in sede di valutazione dei progetti relativi agli interventi, i parchi arricchiscono prioritariamente gli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio e acquisiscono le informazioni e gli studi presenti;
6. nel caso di dati insufficienti o serie storiche limitate, con riferimento al grado di vulnerabilità dell'area interessata, è prevalente il principio di precauzione;
7. nelle aree contigue, anche se non ancora individuate ai sensi della L. n. 394/1991, sono favorite le intese con le Regioni per una co-pianificazione atta a salvaguardare i valori dell'area protetta, anche in relazione allo sviluppo dell'energia rinnovabile.
8. il rilascio di nulla osta alla eventuale realizzazione di impianti, non deve essere condizionato alla corresponsione di misure compensative in denaro a favore degli Enti gestori

gennaio 2012